



**COMUNE DI SONGAVAZZO**  
*Provincia di Bergamo*

***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI  
SOCIALI E ASSISTENZIALI NON DESTINATI ALLA  
GENERALITÀ DEI SOGGETTI***

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 21.06.2002 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 11.10.2002.

**CAPO I**  
**FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

**Art. 1**

**Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità cui devono uniformarsi la gestione, l'erogazione, i criteri di accesso agli interventi ed alle prestazioni socio assistenziali che il Comune esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica.
2. Al fine del presente regolamento per interventi e prestazioni socio assistenziali si intendono quelli espressamente richiamati nel testo e quelli che, successivamente istituiti per esplicito richiamo contenuto negli atti istitutivi, vi saranno assoggettati.
3. Il sistema di erogazione degli interventi di carattere socio-assistenziale si conforma ai principi di universalità, uguaglianza ed imparzialità. Deve essere garantita la parità di trattamento, intesa come divieto di ogni discriminazione e non quale uniformità di prestazione in relazione alle condizioni personali e sociali peculiari di ogni singolo caso.
4. I comportamenti dei soggetti erogatori e degli operatori addetti devono attenersi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. L'interpretazione delle norme, disposizioni e direttive devono ispirarsi a tali principi.

**Art. 2**

**Sistema dei servizi sociali**

1. Gli interventi di cui al presente regolamento vanno ad integrarsi con il sistema di interventi e servizi sociali che verranno definiti nell'ambito dei Piani di Zona di cui all'art. 19 della legge 328/2000. A tal fine il Comune persegue attivamente l'integrazione e la gestione dei servizi socio-assistenziali attraverso specifiche convenzioni o accordi di programma con gli Enti sovracomunali e con l'ASL.
2. Ispirandosi al principio di sussidiarietà il Comune promuove e sostiene l'iniziativa di altri Enti e di soggetti privati di cui al comma 4 della legge 328/2000, anche in forma associativa, disponibili ad erogare le prestazioni ed i servizi previsti nella programmazione sia comunale che sovracomunale. Tali attività vanno definite tramite sottoscrizione di appositi atti di concertazione nei quali siano definiti modalità di accesso, standard delle prestazioni da erogare, forme di controllo della qualità, le quote di contribuzione dovute dagli utenti, le modalità di sostegno sia pubbliche che private, le forme di autofinanziamento.
3. Per l'attivazione dei servizi di cui al presente regolamento il Comune può ricorrere alla stipula di apposita convenzione con altri Enti pubblici o con soggetti privati.
4. L'accesso ai servizi socio assistenziali è condizionato dall'entità delle risorse complessive ad essi destinate dall'Amministrazione Comunale.

**Art. 3**

**Destinatari degli interventi**

1. Gli interventi del presente regolamento sono rivolti alle persone residenti nel Comune senza distinzioni di sesso, razza, lingua, convinzioni religiose ed opinioni politiche, di cui sia stato accertato lo stato di bisogno, al fine di concorrere all'eliminazione delle situazioni di bisogno o di emarginazione, prevenendone gli stati di disagio e promuovendone il benessere psicofisico nel pieno rispetto delle differenze, delle volontà e degli stili di vita espresse dai singoli.
2. Chiunque usufruisca dei servizi socio assistenziali è tenuto, secondo i criteri definiti dal Regolamento per l'applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica, a contribuire o a sostenere per intero il costo dei servizi. Le soglie di contribuzione verranno determinate con apposita deliberazione dalla Giunta Comunale.
3. Qualora per motivi di causa maggiore ed in presenza di possibili gravi pregiudizi all'integrità psicofisica della persona non sia possibile osservare le procedure previste dal precedente comma si può procedere all'ammissione d'urgenza alle

prestazioni ritenute indispensabili, anche in deroga, salva la possibilità da parte dell'Amministrazione Comunale di rivalersi successivamente sugli assoggettati.

#### **Art. 4**

##### **Interventi e prestazioni**

1. Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto dei principi di cui al precedente articolo, il Comune attiva:

- un aiuto di natura economica per il "minimo vitale";
- un servizio di assistenza domiciliare;
- una integrazione della retta di ricovero per anziani;
- rimborso per spese farmaceutiche
- contributi straordinari

#### **CAPO II**

##### **MINIMO VITALE**

#### **Art. 5**

##### **Definizione**

1. Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano. Il minimo vitale non va inteso come parametro integrativo del reddito ma come un servizio a cui ricorrere in determinate situazioni non essendo possibile che l'Ente si accoli un onere per il mancato intervento dello Stato nel settore pensionistico e nel collocamento del lavoro. Si sottolinea pertanto il principio di discrezionalità inteso come la possibilità del Comune di promuovere un'azione sociale finalizzata alla rimozione dello stato di bisogno.

2. Il Comune assume, quale valore economico del "minimo vitale" per un individuo un indicatore ISEE pari a € 5.000,00.

3. La Giunta Comunale ha facoltà di rivedere il predetto valore al fine di adeguarlo al costo della vita.

#### **Art. 6**

##### **Caratteristiche degli interventi**

1. Il Comune attiva un sostegno economico alle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e delle persone a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.

2. Nel limite degli stanziamenti di bilancio, concederà a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del minimo vitale le seguenti forme di assistenza economica, alternative, ma equivalenti dal punto di vista funzionale:

- a) il "*sussidio*" teso al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona mediante l'ordinaria e continuativa elargizione di somme di danaro;
- b) "*Tausilio finanziario*" teso al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o delle persone dovuta a cause straordinarie mediante la straordinaria elargizione di somme di danaro;
- c) "*Attribuzione di vantaggi economici*" tesa al superamento delle situazioni di cui sopra mediante la fruizione, senza corrispettivo, di un bene di cui disponga il Comune o di un servizio dallo stesso svolto.

#### **Art. 7**

##### **Destinatari**

1. Hanno diritto a chiedere le prestazioni, di cui all'articolo precedente, oltre a coloro i quali siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune.

2. Per beneficiare degli aiuti di carattere economico relativi al "minimo vitale" occorre:

- Essere privi di reddito ovvero disporre di un ISEE che non sia superiore alla soglia di cui all'art. 5.

- Essere privi sia di patrimonio mobiliare che di patrimonio immobiliare fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale il cui valore, ai fini ICI, non può eccedere la soglia di € 36.000,00 al netto dell'eventuale debito residuo per mutuo contratto per l'acquisto di tale abitazione. Per coloro che non dispongono di una abitazione in proprietà è ammessa la titolarità di patrimonio mobiliare fino a € 5.000,00.
- La certificazione da parte del Servizio Sociale Territoriale che il richiedente versi in un provvisorio stato di bisogno inteso come incapacità totale o parziale di provvedere autonomamente a sé stesso ed ai suoi congiunti o l'esistenza di circostanze a causa delle quali singole persone o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione.
- La piena collaborazione dell'utente al progetto predisposto dal Servizio Sociale Territoriale per il raggiungimento della sua autonomia sociale ed economica e la piena accettazione di eventuali soluzioni alternative all'assistenza economica.
- La mancanza di parenti tenuti agli alimenti per il presente regolamento individuati in quelli previsti dall'art. 433 del Codice Civile e che di fatto vi provvedano.

#### **Art. 8**

##### **Modalità di presentazione della domanda**

1. La domanda va presentata al Comune corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del Regolamento per l'applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.
2. In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il servizio Sociale provvede d'ufficio, anche su iniziativa di Enti e organizzazioni del volontariato.

#### **Art. 9**

##### **Istruttoria della domanda**

1. La domanda di aiuto economico per il "minimo vitale" è immediatamente istruita dal Servizio Sociale Territoriale e comunque definita entro 30 giorni.
2. Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, sono eseguite visite domiciliari. Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, sono disposte indagini, anche attraverso il corpo di polizia locale, sospendendo nel contempo l'intervento.
3. Il Servizio Sociale Territoriale, nell'ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, redige un progetto di intervento che è sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale. Nella formulazione del progetto terrà conto anche di eventuali documentate spese socio - sanitarie e di gestione dell'alloggio. Il progetto di intervento individua una delle possibili soluzioni di cui al precedente art. 6. Per casi di indigenza particolarmente gravi, il "sussidio" o "l'ausilio finanziario" possono essere integrati anche dall'attribuzione di "vantaggi economici".
4. Quando l'assistenza economica riguardi persone non residenti che si trovino di passaggio nel Comune, l'intervento è disposto con la dovuta immediatezza dal responsabile del servizio competente sulla base di una valutazione contingente del bisogno e quindi dalla necessità dell'intervento assistenziale formulata dal Servizio Sociale Territoriale. In tal caso si prescinde dall'istruttoria formale della pratica e dall'accertamento dei requisiti economici di cui al Regolamento per l'applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica.

#### **Art. 10**

##### **Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti**

1. Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.
2. In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.
3. Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.
4. Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di

quanto erogato.

#### **Art. 11**

##### **Assegnazione dell'assistenza economica - modalità e limiti**

1. Il responsabile del servizio competente, sulla base del progetto predisposto dal Servizio Sociale Territoriale ed approvato dalla Giunta Comunale dove vengono definite le modalità ed il limite temporale dell'intervento, valutate le disponibilità di bilancio, determina l'assistenza di carattere economico sulla base dei sottoelencati limiti:

- **il sussidio**, avente carattere continuativo, non potrà essere superiore a € 250,00 mensili e per non più di 6 mesi. Il sussidio potrà essere rinnovato una sola volta e comunque non potrà mai essere superiore alla differenza tra la soglia del minimo vitale di cui all'art. 6 e l'ISEE del richiedente.

- **l'ausilio finanziario**, avente carattere straordinario, non potrà essere superiore a € 2.500,00 e non potrà essere ripetuto nel medesimo esercizio finanziario.

- **l'attribuzione di vantaggi economici** ha come limiti, sia economici che temporali, quelli previsti per il sussidio; all'occorrenza potrà anche consistere nella consumazione di pasti confezionati o presso ristoranti presenti sul territorio comunale o nella consegna di alimenti crudi.

2. La liquidazione dell'aiuto economico sarà materialmente eseguita una volta al mese secondo il vigente regolamento comunale di contabilità.

3. La Giunta Comunale ha facoltà di rivedere i predetti limiti per adeguarli al costo della vita.

4. Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Territoriale, la prestazione può essere erogata a persona o ente senza fine di lucro diversi che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare del beneficiario.

### **CAPO III**

#### **ASSISTENZA DOMICILIARE**

#### **Art. 12**

##### **Definizione**

1. Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.

2. Il servizio è rivolto:

- a) ad anziani soli od in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza;
- b) ad anziani inseriti in nuclei familiari in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza;
- c) ad anziani temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari.
- d) a persone in condizioni di non autosufficienza che versino in particolare stato di necessità.

#### **Art. 13**

##### **Finalità**

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio - assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base.

#### **Art. 14**

##### **Prestazioni**

1. Al Servizio di Assistenza Domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni:

- a) promozione della socializzazione e dell'autonomia dell'anziano;
- b) cura della persona e dell'abitazione;

- c) preparazione dei pasti;
- d) prestazioni di lavanderia;
- e) disbrigo di commissioni (acquisti, istruzione di pratiche ecc.);
- f) quant'altro si convenga necessario fra gli operatori, l'assistente sociale coordinatore del servizio e le richieste dell'anziano assistito.

#### **Art. 15**

##### **Ammissione al servizio**

1. L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è disposta dal responsabile del servizio competente sulla base di un progetto elaborato dall'Assistente Sociale che ha istruito il caso.
2. L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o del Servizio Sociale Territoriale. Alla domanda di accesso al servizio dovrà essere allegata la certificazione ISE di cui al Regolamento per l'applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica.

#### **Art. 16**

##### **Criteri di ammissione**

1. L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è assicurata fino alla concorrenza delle risorse finanziarie messe a bilancio dall'Amministrazione Comunale.
2. L'ordine di ammissione è determinato dalla data di presentazione della domanda. In ogni caso si terrà conto dei seguenti elementi:
  - 1) autonomia funzionale;
  - 2) risorse familiari;
  - 3) condizioni economiche dell'interessato;

#### **Art. 17**

##### **Partecipazione al costo del servizio**

1. I soggetti che beneficiano del servizio di Assistenza Domiciliare partecipano al costo del servizio con tariffe determinate sulla base della loro situazione economica individuata secondo le modalità di cui al Regolamento per l'applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica. Le tariffe di partecipazione al costo del servizio verranno determinate con apposita delibera dalla Giunta Comunale. Il contributo è richiesto fino alla concorrenza del costo del servizio sostenuto dall'Amministrazione Comunale.

### **CAPO IV - PASTI A DOMICILIO**

#### **Art. 18**

##### **Istituzione e svolgimento del servizio**

Il Comune attiva un servizio di consegna pasti a domicilio, o da ritirarsi presso il luogo di confezionamento, destinato a coloro che non siano in grado di procurarseli autonomamente. Il servizio potrà essere di supporto alle attività di assistenza domiciliare attivate dal Comune.

L'accesso al servizio avviene su richiesta degli interessati o su segnalazione dei servizi sociali del Comune. La richiesta è istruita dall'Assistente Sociale che provvede alla redazione di apposita relazione ed all'accertamento del possesso dei requisiti di cui al successivo art. 19. L'ammissione al servizio è disposta dal Responsabile del Servizio.

#### **Art. 19**

##### **Utenti del servizio**

Possono usufruire del servizio tutti i Cittadini residenti nel Comune che non dispongono di parenti tenuti agli alimenti di cui all'art. 433 del Codice Civile residenti nel Comune, e dimostrino di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- invalidità attestata da certificato medico rilasciato dalle Commissioni Mediche Provinciali da cui derivi l'impossibilità a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei propri pasti;
- temporanea non autosufficienza, attestata da certificato medico o da relazione del Servizio Sociale Territoriale recante anche l'indicazione della durata presunta di tale condizione, da cui derivi l'impossibilità a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei propri pasti;
- necessità, attestata da parte del Servizio Sociale Territoriale, di supporto nella preparazione dei propri pasti.

In caso di coppie è necessario che entrambi i componenti siano in possesso di uno dei requisiti di cui al precedente comma

Possono essere ammessi al servizio cittadini residenti nel Comune che, oltre che in possesso dei precedenti requisiti, anche in presenza di parenti tenuti per legge agli alimenti residenti nel Comune, dimostrino di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- impossibilità temporanea o rifiuto dei parenti a provvedere alla preparazione dei pasti;
- necessità, valutata da parte del Servizio Sociale Territoriale, di concedere un sostegno temporaneo ai parenti impegnati nell'assistenza di soggetti anziani, portatori di handicap, portatori di patologie psichiatriche o che si trovino in situazioni di disagio.

## **Art. 20**

### **Partecipazione al costo del servizio**

I soggetti che beneficiano del servizio di pasti a domicilio partecipano al costo del servizio con tariffe determinate sulla base della loro situazione economica individuata secondo le modalità di cui al Regolamento per l'applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica. Le tariffe di partecipazione al costo del servizio verranno determinate con apposita delibera dalla Giunta Comunale. Il contributo è richiesto fino alla concorrenza del costo del servizio sostenuto dall'amministrazione comunale.

## **CAPO V**

### **INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI IN STRUTTURE PROTETTE**

## **Art. 21**

### **Definizione e finalità**

1. Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di anziani che siano inseriti presso case di riposo, comunità alloggio, istituti o residenze sanitarie assistenziali (RSA). L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire all'anziano non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale di cui ha necessità.
2. L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'anziano, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce.

## **Art. 22**

### **Domanda ed istruttoria**

1. Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'anziano o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Comune corredata della Dichiarazione ISE di cui al Regolamento per l'applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica riferita al solo anziano stesso.
2. Nella domanda, che deve indicare la retta da pagare, può essere richiesta la conservazione di una quota del proprio reddito pari ad un massimo di € 80,00 mensili.
3. Il competente servizio sociale instruirà la relativa pratica calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dall'anziano sia direttamente con il proprio reddito, che a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti.
4. Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, ove possibile, dovranno essere convocati i parenti tenuti agli alimenti nell'ordine di cui all'art. 433 del Codice Civile.

## **Art. 23**

### **Retta a carico dell'anziano**

1. L'anziano è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte della rete dei servizi, con:
  - a) l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
  - b) l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie ecc.) facendo salva una franchigia di € 5.000,00; detta franchigia, in caso di decesso dell'anziano, al netto delle spese funerarie, dovrà essere versata dagli eredi al Comune a copertura di eventuali crediti vantati dal Comune stesso;
  - c) il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobile;
  - d) i beni mobili.

## **Art. 24**

### **Recupero del credito**

1. Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che possieda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.
2. Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:
  - a) l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore a € 5.000,00;
  - b) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
  - c) l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.
3. Qualora si verifichi che il soggetto richiedente il ricovero risulta in attesa di ricevere le pensioni o indennità dovute e l'amministrazione Comunale si trovi nell'esigenza di procedere all'ammissione in idonea struttura del cittadino non in grado al momento di far fronte alla spesa della retta il contributo comunale deve essere considerato come anticipazione e l'ammissione del richiedente, con spesa a carico comunale a titolo di anticipazione, va condizionata alla sottoscrizione di un impegno a rimborsare al Comune gli oneri dallo stesso sostenuti per tutto il periodo antecedente all'effettiva riscossione degli assegni.

## **Art. 25**

### **Concorso dei parenti obbligati**

1. Il Comune potrà rivalersi, per la quota di retta non potuta pagare dall'assistito, sui parenti obbligati agli alimenti in misura proporzionale all'ISE dei nuclei familiari degli obbligati, secondo fasce progressive di partecipazione al costo definite con apposita deliberazione dalla Giunta Comunale.
2. I familiari tenuti alla partecipazione al pagamento della retta per il mantenimento del congiunto ricoverato vengono individuati nelle persone e nell'ordine di cui all'art. 433 e nel donatario di cui all'art. 437 del Codice Civile.
3. I parenti in linea collaterale saranno chiamati a concorrere al pagamento della retta solo nel caso di mancanza di coniuge, parenti ed affini in linea retta o di loro comprovata incapacità a concorrere anche in minima percentuale alla spesa trovandosi al disotto della soglia minima prevista dalle fasce ISE.
4. E' fatto obbligo, oltre che all'assistito, anche ad ogni persona tenuta agli alimenti, individuata secondo i criteri stabiliti col presente articolo, di consegnare, al momento della presentazione di richiesta di integrazione della retta, la propria certificazione ISEE ai sensi del regolamento per l'applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica onde poter definire l'ammontare della compartecipazione.
5. Si dovrà individuare, fra le diverse soluzioni, quella che consenta all'Amministrazione Comunale di provvedere

comunque al ricovero e all'interessato e ai familiari di assolvere i propri obblighi, con reciproco vantaggio delle parti in causa.

6. In particolare in presenza di più persone obbligate nello stesso grado la percentuale di compartecipazione sarà riferita all'intera quota di retta che l'assistito non può sostenere suddivisa per il numero degli obbligati. Con unanime consenso delle persone obbligate è possibile individuare per l'Amministrazione un solo referente determinando una quota comune di partecipazione calcolata sulla media delle singole percentuali di compartecipazione dovute dai parenti. In questo caso il referente si farà carico verso l'Amministrazione Comunale dell'integrazione dovuta nell'insieme da tutti i parenti.

7. Gli utenti che si propongono autonomamente come paganti in proprio ed i familiari tenuti ai sensi del presente articolo, per le quote loro dovute, per il pagamento della retta si rappresenteranno direttamente con le strutture protette salvo patti diversi definiti di comune accordo fra tutte le parti.

8. Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

#### **Art. 26**

##### **Ammissione a beneficio**

1. L'integrazione della retta di ricovero non potuta pagare dall'anziano e dagli eventuali parenti tenuti agli alimenti è stabilita con apposita determinazione dal responsabile del servizio competente in base ai principi di cui al presente regolamento, al termine dell'istruttoria eseguita dal Servizio Sociale Territoriale.

### **CAPO VII**

#### **DISPOSIZIONI DIVERSE**

#### **Art. 27**

##### **Rimborso per spese farmaceutiche**

1. Nei casi in cui non sia già previsto un intervento dello Stato o altri enti pubblici o privati il Comune contribuisce al rimborso della spesa per l'acquisto di farmaci sostenuta da persone di cui sia stato accertato lo stato di bisogno e di cui abbiano assoluta necessità. L'intervento è subordinato a relazione del Servizio Sociale Territoriale sentito il medico curante. Alla domanda di rimborso dovrà essere allegata, anche in copia, la ricetta medica e la documentazione della spesa sostenuta.

2. L'ISEE del richiedente non dovrà superare la soglia di € 5.000,00. La Giunta Comunale ha facoltà di rivedere il predetto limite per adeguarlo al costo della vita.

#### **Art. 28**

##### **Contributi straordinari**

1. E' prevista la possibilità di interventi economici a carattere straordinario. Di questo intervento potranno beneficiarne anche coloro che, pur disponendo di un ISEE superiore al minimo vitale, si vengano a trovare in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti, imprevisti ed eccezionali che compromettano gravemente l'equilibrio socio economico del nucleo familiare normalmente autonomo e che con un intervento "una tantum" possono essere risolti. In tal caso si prescinde dall'istruttoria formale della pratica ed ogni situazione è oggetto di valutazione da parte del Servizio Sociale Territoriale e l'intervento è preventivamente autorizzato dalla Giunta Comunale che è tenuta al rispetto delle finalità e dei criteri generali del presente regolamento.

#### **Art. 29**

##### **Utilizzo dei dati personali**

1. Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al

Comune. E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la prestazione sociale richiesta, previo consenso espresso dall'interessato.

2. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena esclusione dal servizio richiesto o, quantomeno, della conseguente applicazione della tariffa massima.

3. In particolare, con riferimento al trattamento dei dati sensibili, si precisa che saranno rispettate le disposizioni del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 135.

### **Art. 30**

#### **Decorrenza**

1. Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i nuovi interventi assistenziali che verranno assunti in carico dal servizio sociale comunale successivamente alla data di sua esecutività. Entro i successivi 6 mesi ne sarà data piena applicazione anche agli interventi già in atto.

### **Art. 31**

#### **Pubblicità del presente regolamento**

1. Copia del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

## INDICE

	<b>ART.</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>PAG.</b>
<b>CAPO I - Finalità ed ambito di applicazione</b>	Art. 1	Oggetto del regolamento	2
	Art. 2	Sistema dei servizi sociali	2
	Art. 3	Destinatari degli interventi	2
	Art. 4	Interventi e prestazioni	3
<b>CAPO II - Minimo vitale</b>	Art. 5	Definizione	3
	Art. 6	Caratteristiche degli interventi	3
	Art. 7	Destinatari	3
	Art. 8	Modalità di presentazione della domanda	4
	Art. 9	Istruttoria della domanda	4
	Art. 10	Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti	4
	Art. 11	Assegnazione dell'assistenza economica – modalità e limiti	5
<b>CAPO III – Assistenza domiciliare</b>	Art. 12	Definizione	5
	Art. 13	Finalità	5
	Art. 14	Prestazioni	5
	Art. 15	Ammissione al servizio	6
	Art. 16	Criteri di ammissione	6
	Art. 17	Partecipazione al costo del servizio	6
<b>CAPO IV – Pasti a domicilio</b>	Art. 18	Istituzione e svolgimento del servizio	6
	Art. 19	Utenti del servizio	6
<b>CAPO V- Integrazione retta per anziani in strutture protette</b>	Art. 20	Partecipazione al costo del servizio	7
	Art. 21	Definizione e finalità	7
	Art. 22	Domanda ed istruttoria	7
	Art. 23	Retta a carico dell'anziano	8
<b>CAPO VI – Disposizioni diverse</b>	Art. 24	Recupero del credito	8
	Art. 25	Concorso dei parenti obbligati	8
	Art. 26	Ammissione al beneficio	9
	Art. 27	Rimborso per spese farmaceutiche	9
	Art. 28	Contributi straordinari	9
	Art. 29	Utilizzo dei dati personali	9
	Art. 30	Decorrenza	10
	Art. 31	Pubblicità del presente regolamento	10
<b>INDICE</b>			11